

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

(155<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Integrazione dell'articolo 26 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, relativo al trattamento delle merci abbandonate » (1697) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2853, 2854, 2855, 2856  
BONACINA, *relatore* . . . . . 2853, 2855, 2856  
BOSSO . . . . . 2855  
RODA . . . . . 2854, 2855  
TRABUCCHI . . . . . 2854  
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2854, 2855, 2856

« Modifica alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per i prodotti tessili » (2206) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 2842  
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2842

« Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata » (2283) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) (Seguito della discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . Pag. 2838, 2839  
2840, 2841, 2842  
BONACINA . . . . . 2838, 2839, 2842  
BOSSO . . . . . 2841  
DE LUCA . . . . . 2840  
GENCO . . . . . 2840, 2842  
TRABUCCHI . . . . . 2840  
Valsecchi, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2838, 2839, 2840, 2851

« Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 » (2288) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 2842, 2843, 2845, 2846  
2847, 2848, 2849  
BERTOLI . . . . . 2843, 2845, 2846, 2847, 2848

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme modificative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

BONACINA . . . . .	Pag. 2848
BOSSO . . . . .	2843, 2844
DE LUCA . . . . .	2848
GIGLIOTTI . . . . .	2847
MAIER . . . . .	2848
STEFANELLI . . . . .	2847
TRABUCCHI . . . . .	2844, 2845, 2846
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	2845, 2846, 2847, 2848, 2849

« Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio » (2445) (D'iniziativa dei deputati Rossi Paolo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (**Discussione ed approvazione**):

PRESIDENTE . . . . .	2849, 2850, 2852, 2853
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2849
MAIER, <i>relatore</i> . . . . .	2849
RODA . . . . .	2852, 2853

*La seduta è aperta alle ore 11.*

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bonacina, Bosso, Cenini, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Ferri e Lo Giudice sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tessitori, Spigaroli e Bernardo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Genco.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2283)**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Genco, Giuntoli Graziuccia, Jannuzzi, Penacchio e Cassano: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

Ricordo alla Commissione che nell'ultima seduta dedicata all'esame di questo disegno di legge parve a me, come relatore, che la Commissione stessa fosse d'accordo sul testo proposto dal Governo, con l'aggiunta di un ordine del giorno col quale si pregava il Governo stesso, in sede di definizione del contenzioso, di voler essere benevolo in questo esame. Ritengo, pertanto, che si possa concludere oggi l'iter del provvedimento con l'approvazione definitiva.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Che cosa vuole dire « essere benevolo »? Qui si tratta di tributi che debbono essere pagati!

PRESIDENTE, *relatore*. Nell'azione di accertamento delle violazioni fiscali, possono emergere circostanze tali da giustificare, nei limiti della discrezionalità, un atteggiamento meno severo. In ogni modo, se l'onorevole Sottosegretario ritiene che, al riguardo, non possa essere adottato un ordine del giorno, questo invito della Commissione risulterà soltanto dalla discussione qui avvenuta.

BONACINA. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario alle finanze se l'accoglimento di queste norme possa concorrere in qualche modo ad aiutare il settore marmifero che, in seguito alla svalutazione della sterlina, ha ricevuto seri danni, e svantaggi rilevanti.

PRESIDENTE, *relatore*. L'agevola, ma da oggi; cioè non ha valore retroattivo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Non agevola il settore dei marmi, oggi. La legislazione in atto determina una imposta sull'entrata nella misura dello 0,50 per cento rispetto a quella normale del 3,30 per cento nel settore del commercio dei minerali di questa natura, e tale imposta vige dal 1949. Che cosa dice il senatore Genco insieme agli altri presentatori del provvedimento? Egli vuole estendere questa imposta agevolata a tutti i minerali qualunque sia la loro composizione e natura, purchè siano suscettibili di « polimento »; allora noi pensiamo alla selce che è un minerale, o al granito che molto si usa nelle costruzioni; se è lucidato paga un'imposta, se non è lucidato, ne paga un'altra. Ciò, evidentemente, è assurdo.

Per queste ragioni abbiamo fatto a suo tempo delle delimitazioni — alcuni minerali sì e alcuni no — proprio per venire incontro all'industria marmifera e in particolare a quella toscana. Successivamente il numero delle pietre considerate è aumentato e alla fine ne sono rimaste fuori ben poche. A questo punto il senatore Genco, considerando insoddisfacente la situazione, presenta un disegno di legge che, nel suo articolo unico, richiama le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955 e dice che si intendono applicabili a tutti i materiali litoidi similari al marmo, qualunque sia la loro composizione, purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura ed abbiano l'aspetto e gli usi dei marmi indicati nel predetto articolo 3, la cui elencazione — afferma l'articolo unico del disegno di legge proposto dal senatore Genco — è soltanto indicativa e non tassativa. Con questo si intende dare retroattività alla norma, perchè esiste della gente che quell'imposta non l'ha ancora pagata. Il Ministero delle finanze non può accettare il disegno di legge nel suo testo attuale: siamo disposti ad estendere un regime che è già conosciuto dal 1949, ma non possiamo permettere che vengano a non pa-

gare delle imposte persone che finora non le hanno pagate sapendo di non volerlo fare!

PRESIDENTE, *relatore*. Se la richiesta del collega Bonacina aveva per oggetto i marmi, la cui definizione tecnica, però, secondo l'opinione del senatore Genco, non è pacifica, allora no, perchè i marmi, nel senso corrente del termine sono già stati — sin dal 1949 — riconosciuti come passibili di una aliquota di imposta generale sull'entrata assai minore di quella ordinaria; se il quesito si sposta all'industria che utilizza genericamente materiale considerato marmifero, allora sì, perchè attraverso la nuova formula sono ammessi, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche materiali che prima non erano compresi nell'elenco ricordato dall'onorevole sottosegretario Valsecchi. Aggiungo sommessamente che le vecchie industrie marmifere non vedono di buon occhio questo provvedimento, perchè un altro materiale viene ad essere messo in concorrenza con il loro; comunque il relatore chiede alla Commissione di voler approvare il disegno di legge in discussione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il testo che il Governo propone è sostitutivo dell'articolo unico proposto dal senatore Genco: « Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si applicano a tutti i materiali litoidi, qualunque sia la composizione e l'uso cui sono destinati ».

BONACINA. Forse sarebbe meglio rendere esplicito ciò che qui è implicito circa la data di applicazione di questo provvedimento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Basterebbe aggiungere: « ...si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge a tutti i materiali... ».

BONACINA. Allora sono d'accordo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È evidente che anche

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

il titolo del disegno di legge deve essere modificato.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Resta inteso che il titolo del provvedimento dovrà essere cambiato nel senso che alle parole « Norme interpretative » verranno sostituite le altre: « Norme modificative » restando immutato il resto.

**TRABUCCI**. Domando all'onorevole Sottosegretario se è nella precisa intenzione del Governo di dare questo beneficio non più soltanto ai marmi e alle pietre, ma anche ai sassi, perchè evidentemente io sono molto lieto di questo, in quanto la mia provincia fornisce alle Ferrovie dello Stato molti basalti e qui, tanto per essere chiari, in questo elenco vengono messi anche i basalti e le ghiaie. Ora io sono felicissimo per la mia provincia la quale, in questa maniera, riceve un grosso regalo, però faccio notare che, mentre il testo proposto dal senatore Genco si riferiva soltanto a marmi e pietre destinate, praticamente, alla pavimentazione e al rivestimento, la norma governativa allarga enormemente il provvedimento riferendosi anche alle ghiaie e al pietrisco in genere che sono la base, per esempio, del calcestrutto. Ripeto che sono felicissimo per questo provvedimento, in quanto la mia provincia è una grossa fornitrice di ghiaie e di pietre, ma faccio presente che si allarga notevolmente il campo di applicazione della legge.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Teniamo presente che la legge che dobbiamo approvare si riferisce a quella n. 955 del 29 dicembre 1949 che ha per titolo: « Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » e la modifica che noi apportiamo riguarda il titolo 2°, cioè quello dell'industria marmifera.

Dobbiamo anche qui tener presente che questo concetto di industria marmifera, che però, nel titolo II della legge del 1949 aveva già avuto una interpretazione lata (in quanto vi si parla di marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite, trachite, porfido ed alabastro) andrebbe ora riferito — come sostiene il collega Genco —

all'approntamento dei litoidi lucidabili, venendo così ancor più dilatato, in quanto, con l'emendamento governativo, si eliminerebbe il requisito della suscettibilità di polimento o lucidatura.

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il presidente Martinelli ha colto nel segno precisando la genesi di questa norma, quando ha ricordato che il titolo II della legge del 1949 si riferisce all'industria marmifera: il legislatore, ricollegandosi alle precedenti leggi, intendeva nel 1949 agevolare l'industria marmifera, che comprende una infinità di prodotti riconducibili al marmo anche se esistono in commercio con nomi diversi. Ora il contenuto di quel titolo II resta fermo, ma la norma viene allargata a tutte le materie comunque riconducibili al marmo, qualunque sia la composizione, la forma, il grado e l'uso, compresi gli oggetti fabbricati con la esclusione di altri prodotti e compresi altresì i sottoprodotti della lavorazione.

**DE LUCA**. Cosa intende per sottoprodotto?

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per esempio, delle sabbie ottenute da residui di prodotti marmiferi per via di tritramento, diverse quindi da quelle derivate dallo sfaldamento naturale del granito o dal rotolamento dei ciottoli nei fiumi.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Il collega Genco, sopraggiunto in questo momento, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

**GENCO**. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo. Un noto detto dice che *errare humanum est, perseverare diabolicum*. Io vorrei chiedere agli onorevoli colleghi se hanno preso visione della mia relazione scritta, nella quale è riportato integralmente un periodo della relazione che accompagnò il provvedimento presentato il 3 dicembre 1949 dal compianto ministro Vanoni; in essa si legge: « Per eliminare la diversità di trattamento ora in atto tra i marmi apuani e quelli escavati in altre regioni, è sembrato opportuno un riesame ge-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

nerale di tutta la materia al fine di adottare un criterio unico di imposizione in questo delicato ramo dell'industria estrattiva. Non è peraltro possibile ignorare la precaria situazione della industria marmifera in genere e di quella apuana in specie, che può sintetizzarsi in un susseguirsi di crisi per deficiente assorbimento del prodotto sul mercato interno e per carenza di esportazioni. Per queste ragioni si è ritenuto di evitare il passaggio repentino da un regime fiscale di quasi completa esenzione al normale regime di applicazione degli accennati tributi. In tale ordine di considerazioni, mentre si è unificato il sistema di imposizione per tutta la produzione marmifera nazionale, portando, in pari tempo, sullo stesso piano anche la produzione delle pietre similari al marmo che vengono largamente usate nelle costruzioni in genere (travertino, serpentino, granito, eccetera), viene istituita dal 1° gennaio 1950, per il commercio dei detti prodotti, una speciale aliquota d'imposta sull'entrata di lire 0,50 per cento applicabile per ogni passaggio dei prodotti stessi e nel contempo, a decorrere dalla stessa data, viene consentita la registrazione con imposta fissa di registro dei contratti ed atti relativi alle operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei prodotti medesimi ».

« Per tutta la produzione marmifera » è detto testualmente nella relazione dell'onorevole Vanoni, ed altrettanto hanno sostenuto i relatori del disegno di legge sia alla competente Commissione della Camera che a quella del Senato. Non si intendeva fare alcuna esclusione. Io mi sono reso edotto, anche nei giorni scorsi, di quella che è la situazione reale: nella provincia di Udine ci sono dei calcari dolomitici (vi ho anche portato un campione) che il Ministero comprende fra i marmi sottoposti a trattamento tributario agevolato, mentre esclude — non so per quali motivi — i prodotti delle cave esistenti in Puglia e che sono in mano a della povera gente.

Qui, o signori, non si tratta della disciplina a venire, ma di quella passata. Nel 1949 fu fatta una legge col preciso scopo di agevolare tutta l'industria marmifera nazio-

nale, senza distinzione. La distinzione è stata operata dal Gabinetto chimico del Ministero, che ad un certo momento ha escluso dalle agevolazioni finanche le ardesie e le lavagne, ha compreso cioè nel trattamento tributario agevolato alcuni marmi escludendone altri.

Ora, questa diversità di trattamento tra cittadino e cittadino, tra zona e zona, tra pietra e pietra, è una cosa che contrasta col nostro ordinamento giuridico costituzionale. Perciò chiedo l'approvazione del disegno di legge da me presentato, che tende soprattutto ad evitare che le contestazioni in corso si risolvano in un danno di milioni per tanta povera gente. Tra l'altro, nella mia relazione ho riferito che il problema investe soltanto il 5 per cento dell'intera produzione marmifera nazionale. Solo sul 5 per cento di tali prodotti infatti, si paga l'imposta intera, mentre per il resto si applica quella agevolata. Se questa è giustizia, lascio a voi decidere.

**B O S S O** . Penso che effettivamente, nello spirito della legge, i sottoprodotti granulari non erano compresi. Comunque, ritengo che il provvedimento possa essere utile in quanto può portare un beneficio ad un settore, quello edilizio, che è oggi in crisi. Pertanto dichiaro che accolgo il testo proposto dal Governo.

**P R E S I D E N T E** , *relatore*. Prima di mettere in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Sottosegretario, vorrei chiedere ai colleghi — come relatore, non come Presidente — se l'osservazione di un eccessivo ampliamento fatta dal senatore Trabucchi sia meritevole di essere accolta modificando il nuovo testo, o se, invece, quest'ultimo, in considerazione del fatto che va ad inserirsi in un altro testo legislativo riguardante l'industria marmifera, sia da accogliere così come è stato formulato.

**V A L S E C C H I** , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha alcun motivo di modificare il testo che ha proposto.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

G E N C O . E per le contestazioni in corso, cosa succede?

B O N A C I N A . Non si può pretendere una retroattività che agisca per diciannove anni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge.

Metto in votazione l'articolo unico nel nuovo testo proposto dal Governo, il quale, con l'inserimento dell'emendamento aggiuntivo suggerito dal senatore Bonacina, risulta così formulato:

« Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i materiali litoidi, qualunque sia la composizione e l'uso cui sono destinati ».

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Norme modificative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per i prodotti tessili » (2206)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per i prodotti tessili ».

Nella seduta precedente si è rimasti molto incerti circa la descrizione delle voci doganali. Io stesso, come relatore, ho fatto presente che, essendo in vigore la nuova tariffa

doganale, il richiamo alla descrizione contenuta in quest'ultima fosse cosa più opportuna. D'altra parte l'onorevole Sottosegretario, sulla scorta dei documenti fornitigli dagli uffici, ha richiamato ancora la vecchia nomenclatura con le vecchie descrizioni. A questo punto lo stesso Sottosegretario si è riservato di chiedere notizie più approfondite ai suoi uffici.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esattamente, e avevo anche chiesto che mi fossero fatti pervenire i verbali della seduta che, però, non mi sono ancora arrivati.

P R E S I D E N T E . Allora con questa intesa e se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 » (2288)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale io stesso sono relatore.

Il disegno di legge n. 2288 si riferisce alla determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973. I colleghi ricorderanno che il riappalto generale delle esattorie delle imposte dirette per il decennio 1964-1973 non ha avuto luogo per tutto il decennio, e, per le particolari circostanze che allora erano in atto, si ritenne di provvedere esclusivamente per un quinquennio.

L'articolo 159 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 prevede, come disposizione transitoria, che per il primo quinquennio — e cioè dal 1963 al 1968 — la misura dell'aggio non potesse superare l'otto per cento come *plafond* massimo. Inoltre l'aggio che superava il limite massimo del 6,72 per cento —

stabilito dall'articolo 56 dello stesso testo unico — veniva ridotto, sempre per lo stesso quinquennio, del cinque per cento. Dunque, alla fine del primo quinquennio — e cioè alla fine del 1968 — tutti gli aggi dovrebbero essere ricondotti al limite massimo del 6,72 per cento. Questo, naturalmente, dovrebbe avvenire col primo gennaio 1969. Senonchè a giudizio del Governo (che, per l'opera del Ministro delle finanze, ha presentato il disegno di legge al nostro esame in data 20 giugno 1967) le circostanze non permettono ancora di arrivare all'applicazione di detto limite. Si ritiene — dice la relazione che accompagna il disegno di legge n. 2288 —, pertanto, di rinviare alla scadenza del periodo decennale in corso e cioè al 31 dicembre 1973, il ritorno definitivo alla percentuale massima di aggio del 6,72 per cento. A questo proposito il disegno di legge presentato stabilisce, nei suoi quattro articoli (operativi sono soltanto tre) questi principi di cui il relatore si permette di fare una breve sintesi interpretativa. L'aggio per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1969 non potrà superare l'otto per cento e non potrà essere comunque inferiore al 6,72 per cento. Gli aggi che in virtù delle norme ricordate superano il 6,72 per cento, vengono ridotti del 5 per cento.

B O S S O . Mi pare che il calcolo sia abbastanza complicato!

P R E S I D E N T E , *relatore*. In effetti è vero, però se si fa un po' d'attenzione le difficoltà si riducono.

Tutto questo perchè l'equilibrio economico che si riteneva si sarebbe attuato nelle spese di gestione delle esattorie, non è stato raggiunto e, anzi, è notevolmente aumentato il costo di gestione, soprattutto per le piccole esattorie che sono circa 700, site nella quasi totalità nell'Italia meridionale e centrale e, in genere, in località con economia prevalentemente agricola. Queste esattorie hanno visto l'aumento delle spese, in parte contenute da una certa conduzione a carattere familiare, mentre i proventi degli aggi, per il blocco delle supercontribuzioni comunali e per il fatto che in talune regio-

ni, come per esempio la Calabria — per una vicenda o per l'altra — l'imposta sui terreni non è praticamente più pagata, sono diminuiti. In definitiva, dato che anche il carico di ricchezza mobile si è ridotto per via dell'aumento delle esenzioni, queste esattorie si sono venute a trovare in una ancor più aggravata situazione di squilibrio di gestione. In attesa che un auspicabile equilibrio sia raggiunto, in attesa di questo domani senza altro migliore, almeno nei voti, il relatore dà parere favorevole al provvedimento e chiede alla Commissione di approvarlo nel testo presentato dal Governo. Naturalmente, sono a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

B E R T O L I . Dico subito che il nostro Gruppo non è favorevole — anzi è contrario — al provvedimento in discussione e aggiungo che se non fossimo preoccupati per la situazione generale dei lavori del Senato alla fine di questa legislatura, avremmo chiesto la rimessione in Aula del provvedimento. Ci sono delle ragioni di principio che ci fanno dichiarare contrari al provvedimento, per esempio il fatto che esistono ancora delle esattorie in appalto, residuo medievale che uno Stato moderno dovrebbe ormai avere superato da un pezzo, ma ci sono anche delle ragioni di carattere specifico. Infatti dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge e anche da quanto esposto dal relatore senatore Martinelli sembra che questo provvedimento sia fatto a favore del numero notevolissimo — 750 — di esattorie meridionali, escluse quelle della Sicilia.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Quelle della Sicilia hanno una particolare regolamentazione regionale.

B E R T O L I . Le ragioni per cui si ritiene che non possa essere ridotto l'aggio, sono tutte ragioni che riguardano, nella relazione governativa, la situazione di queste piccole esattorie ed io ritengo che esse siano tutte valide. Infatti, se andiamo a vedere, in sostanza, quello che avviene in queste esattorie, effettivamente le cose dette

nella relazione sono vere; non c'è aumento di gettito, cosa dovuta alle circostanze che tutti conosciamo, alcune leggi hanno tolto la possibilità che aumenti il carico, per cui se la legge si riferisse a queste piccole esattorie noi, Gruppo comunista, forse ci asterremmo dalla votazione di questo disegno di legge anche perchè il terzo articolo prevede, per quelli che proprio non se la sentano di continuare, la facoltà di rescissione che, a nostro giudizio, è una valvola di sicurezza *ad hoc* per fare certi interventi e perchè il Ministero delle finanze possa rendersi conto, caso per caso, della situazione.

Ma quello che qui mi lascia estremamente perplesso è che fra queste esattorie è compresa la GERID di Napoli, la quale non è piccola, ma grossissima, ed ha un carico di circa 50 miliardi. Poichè i rappresentanti sindacali dei dipendenti sono venuti da me ad esporre la situazione di detta esattoria, per andare a fondo della questione mi son fatto portare qualche bilancio ed ho potuto così constatare che la legge italiana consente una formulazione dei bilanci che fa ridere. Per esempio, per il conto dei profitti e delle perdite per il 1966 sono state riportate tre cifre, una riguardante le entrate, una concernente le spese ed una riflettente i profitti. In questa maniera non è data, in sostanza, la possibilità di vedere qual è la realtà. In un bilancio fatto a quel modo, ci si può mettere quello che si vuole. Però, malgrado tutto, nonostante la situazione di disagio della grossa esattoria di Napoli, che è comune a tutte le esattorie meridionali, e nonostante gli eventuali ritocchi, per il 1966 erano indicati utili per circa 350 milioni, a cui, in base alla presente legge, che consente un aumento dell'aggio dello 0,78 per cento, risultante dalla differenza fra il minimo del 6,72 e il massimo del 7,50 per cento, andrebbero ad aggiungersi altri 400 milioni circa di utili su un carico di 50 miliardi.

Io voglio essere obiettivo: è vero che da parte degli amministratori della GERID, e in certo senso anche da parte degli stessi dipendenti, si insiste nel sostenere che la gestione è, a Napoli, molto difficile, perchè

c'è una quantità enorme di partite praticamente inesigibili (anche se non possono essere definite tali dalla legge) per un importo — mi pare — di circa 14 miliardi e riguardanti in particolare gli enti locali, nei confronti dei quali non si può agire giudizialmente per ottenere il sequestro dei mobili (in qualche caso è stato tentato anche questo); ma, tuttavia, mi sembra che questa legge non sia una legge equa.

Pertanto il mio Gruppo, pur essendo d'accordo in linea generale, in quanto ritiene che per ciò che concerne le piccole esattorie il provvedimento corrisponda a certe esigenze, darà tuttavia voto contrario poichè sorgono enormi perplessità per quel che riguarda le grandi esattorie come la GERID.

**B O S S O .** Questo disegno di legge potrebbe dar luogo ad una lunga discussione in materia tributaria e di esattorie, che io evidentemente non intendo fare in questa sede. Indubbiamente occorrerebbe applicare in questo caso una politica discriminatoria, che però è difficile attuare.

Quindi non resta che auspicare che la riforma tributaria possa effettivamente modificare una tale situazione e realizzare quella perequazione che è da tutti invocata sull'intero territorio nazionale. Indubbiamente ci sono delle sperequazioni notevolissime fra esattoria ed esattoria, che vanno eliminate.

Detto questo, nell'attesa di un futuro migliore, ritengo che per il momento non si possa non approvare il disegno di legge in esame.

**T R A B U C C H I .** Ricordo che il testo unico in materia l'abbiamo fatto e rifatto. È vero che ci eravamo proposti il concetto di ridurre gli aggi sempre di più, tenendo conto della necessità che le esattorie si attrezzino per far sì che i contribuenti paghino il più presto possibile; purtroppo la verità è che ci sono alcune esattorie che si trovano in particolari condizioni e, se non erro, l'esattoria di Napoli è una di quelle che nessuno vorrebbe andare a prendere.



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

BERTOLI. Infatti dicono che ci rimettono.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prima che l'assumesse la GERID, l'esattoria di Napoli era gestita al 13 per cento dal Monte dei Paschi di Siena, che poi l'ha rinunciata.

TRABUCCHI. Non voglio dire che la causa della situazione sia da ricercarsi in un eccesso di intelligenza dei contribuenti napoletani, ma debbo riconoscere che a Napoli esiste una certa tradizione di difficoltà nella riscossione delle imposte, soprattutto perchè ci sono moltissime partite piccole, che naturalmente non sono di facile esazione.

Comunque mi pare che i motivi di perplessità riguardino unicamente l'esattoria di Napoli e se in sostanza è vero, come sembra vero, che la stessa GERID a fatica riesca ad avere una gestione attiva, ritengo che si possa approvare tranquillamente il provvedimento, che è necessario per le piccole esattorie per le quali il guadagno è minimo e la spesa, evidentemente, è sempre notevole. In questo caso, poi, si tratterebbe semplicemente di prorogare una norma transitoria per altri cinque anni, dato che alla fine del primo quinquennio si doveva tornare alla percentuale minima di aggio. Secondo me, inoltre, sarebbe molto utile evitare di fare le aste adesso; infatti, se si avessero delle rinunce da parte delle attuali esattorie, si dovrebbero rifare le aste e penso che in tal caso per qualche azienda del tipo di quella di Napoli l'aggio possa aumentare piuttosto che diminuire. Alle aste si potrà provvedere dopo l'attuazione della riforma tributaria: sarà bene, infatti, vedere prima quali saranno le imposte e come si applicheranno.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, nei vari interventi e soprattutto nella relazione del Presidente senatore Martinelli, che ringrazio vivamente perchè, come sempre, mi esime con la sua chiarezza e precisione dalla fatica di illustrare ulteriormente il prov-

vedimento, è stata riconosciuta l'utilità del disegno di legge in esame. Al di là delle osservazioni di fondo del senatore Bertoli, che ha parlato di sistemi medioevali ed ha accennato ad una eventuale possibile riforma, tutti concordano nell'ammettere che vi sono delle situazioni difficili per cui i limiti minimo e massimo dell'aggio previsti per il prossimo quinquennio non lasciano sperare in gestioni particolarmente utili.

In modo particolare l'attenzione si è fermata sulla situazione di Napoli: certamente esistono altre situazioni particolari, ma quella di Napoli è veramente unica ed originale. In un documento pervenutomi, e che forse voi già conoscete, si dice che l'azienda di Napoli, su un carico di 44 miliardi, ha un arretrato di 14 miliardi l'anno e si parla di esecuzioni decuple rispetto a quelle che si effettuano, per esempio, a Milano: si sarebbe nell'ordine di centomila esecuzioni. La situazione è diventata drammatica per l'enorme aumento della morosità. Le quote inesigibili si sono quintuplicate in quest'ultimo quadriennio, soprattutto a causa del mancato pagamento da parte di enti pubblici. Il documento che ho citato — si tratta di un promemoria — rileva inoltre che è notevolmente aumentata la spesa per il personale e quindi conclude con la richiesta di non ridurre l'aggio.

Il problema, però, sorge lo stesso. Si potrebbe anche essere sensibili ad una situazione particolare, però la dobbiamo sistemare con una delle tante leggi speciali: non possiamo assumere il caso limite come orientamento valido per tutto il Paese. Intanto il mio Ministero calcola che, per effetto di questo provvedimento, le esattorie interessate con aggio superiore al 6,72 per cento sono circa 750 per un totale di 550 milioni, con un vantaggio massimo di 343 milioni per Napoli.

BERTOLI. E questo è sbagliato, perchè a Napoli si arriva ad oltre 400 milioni!

PRESIDENTE, *relatore*. Comunque le esattorie napoletane vengono ad essere avvantaggiate.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero ha calcolato 550 milioni in cifra tonda, di cui 343 affluirebbero a Napoli, mentre la differenza di 207 milioni sarebbe ripartita tra 646 esattorie con un aumento quasi irrilevante nei confronti del contribuente.

T R A B U C C H I . Quindi diamo la nostra approvazione se consideriamo Napoli!

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma il problema di Napoli rimane ancora insoluto e bisognerà, alla fine, risolverlo.

T R A B U C C H I . Ma il Sottosegretario, che sa pressappoco come stanno le cose, pensa che, se non approvassimo la legge, Napoli ce la pianterebbero in asso?

B E R T O L I . Questo è sicuro! Anzi ho sentito dire, attraverso i sindacati, che nel caso che la legge non fosse approvata, dovrebbe essere almeno approvato l'articolo 3 che dà la facoltà di rescindere il contratto.

T R A B U C C H I . Allora conviene senz'altro approvare il disegno di legge.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In questo caso, allora, non mi resta che pregare la Commissione di approvare il disegno di legge in discussione perchè questa è la conclusione cui, sia pur con dolore, si perviene.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di

conferma non può superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, nè superiore, nel massimo, al 7,50 per cento ».

B E R T O L I . A nome del Gruppo comunista dichiaro di votare contro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dai seguenti:

« L'aggio base per l'asta non può essere fissato in misura superiore all'8 per cento e l'aggio di aggiudicazione che superi il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento.

L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento nè superiore, nel massimo, al 7,50 per cento.

Gli stessi criteri si applicano alle esattorie conferite di ufficio per il decennio 1964-1973 ».

B E R T O L I . A nome del Gruppo comunista dichiaro di votare contro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

La riduzione dell'aggio operata a norma degli articoli precedenti ha luogo mediante decreto del Prefetto.

Gli esattori i quali ritengano di non poter gestire la esattoria con la misura di aggio ridotta, ai sensi della presente legge, hanno facoltà di chiedere la rescissione del contratto con effetto per il quinquennio 1969-1973, con istanza presentata al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al primo comma.

L'aggio di riscossione per le esattorie comunque conferite per il quinquennio 1969-1973, non potrà superare il 7,50 per cento.

**STEFANELLI**. Fermo restando quanto ha dichiarato il collega Bertoli, vorrei chiedere in merito a questo articolo alcuni chiarimenti.

Facendo l'ipotesi di un aggio del 7 per cento e applicando la riduzione prevista del 5 per cento, l'aggio stesso dovrebbe essere fissato al 6,65 per cento; per motivi di equità tale riduzione sarebbe limitata, però, al 6,72 per cento. Per effetto del secondo comma dell'articolo 3 gli esattori, non accettando l'aggio del 6,72 per cento, possono ottenere la rescissione del contratto. Per effetto dell'ultimo comma dello stesso articolo 3, i nuovi conferimenti potrebbero avere un aggio del 7,50 per cento, superando — così — l'attuale aggio del 7 per cento. Ne consegue che, tenuto presente il metodo imperante nella trattativa privata conviene rescindere il contratto ed ottenerne uno nuovo con un aggio maggiore. Se non sbaglio, la cosa si presenta proprio in questi termini.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Il collega Stefanelli ritiene — nel formulare la sua ipotesi — che colui il quale abbia invocato il comma secondo dell'articolo 3, e cioè si sia dichiarato impossibilitato a continuare nella gestione dell'esattoria, possa tranquillamente chiedere e ottenere la rescissione e, rimanendo nello stesso posto, un nuovo contratto. Tale ipotesi, quanto meno, non tiene conto delle norme in base alle quali deve essere accordata una nuova gestione. Ora è chiaro che se per una località non vi fosse, per nessuno, la possibilità o l'interesse di concorrere, ma qualcuno fosse disposto a rimanere al livello massimo di aggio consentito, in que-

sto caso l'ipotesi che il senatore Stefanelli ha formulato potrebbe realizzarsi. Ma io non credo che il rimedio possa consistere nel non approvare l'articolo 3. Quindi se il male sta nello squilibrio di gestione, non è fingendo di non accorgersi di niente che la situazione viene a migliorare. Circa la speculazione che potrebbe essere fatta da parte di un gestore il quale rinuncia per poter poi concorrere a condizioni migliori, io penso che se queste condizioni sono veramente migliori concorreranno anche altri e non sarà più solo.

**GIGLIOTTI**. Ma in genere si mettono d'accordo!

**PRESIDENTE**, *relatore*. Potrebbe darsi, ma l'intendente di finanza ha sempre la possibilità di intervenire, sulla scorta delle informazioni in suo possesso.

**STEFANELLI**. Ma qui non si tratta di informazioni; lei sa benissimo che questi accordi possono intercorrere anche quando partecipa una persona sola, quando partecipa un solo concorrente: non c'è motivo di rilievo. È solo, vince, e se lo aggiudica al massimo, cioè al 7,50 per cento.

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come giustamente ha detto il presidente Martinelli, le ipotesi che in questi casi si possono fare sono tante, però io ritengo ...

**BERTOLI**. Il sottosegretario Valsecchi è un marginalista: ha considerato la GERID di Napoli come un episodio marginale!

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non direi proprio di essere un marginalista!

Si possono anche ipotizzare queste situazioni, ma sono al limite. Si può anche pensare che un esattore rinunci per poter ottenere un aggio maggiore, posto che non si arrivi ad un accordo e che sia solo lui a concorrere; ma si tratta di ipotesi che mi sembrano proprio al limite.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

MAIER. In ogni modo, se è così, mi pare che non ci sia altro da fare.

BONACINA. Io credo che un metodo ci sarebbe. Noi non possiamo sottovalutare la spinta all'insù che la norma può esercitare.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispetto alla situazione attuale, la spinta è all'ingiù.

BONACINA. La spinta all'insù è la reazione alla spinta all'ingiù della legge. Io mi domando se non convenga stabilire che l'istanza di rescissione comporti l'impedimento del rinnovo, a qualunque titolo, a chi l'ha presentata. Bisognerebbe fare in modo da scoraggiare la spinta all'insù.

DE LUCA. E allora favoriremmo il subentrante.

BONACINA. È vero questo, però è anche vero che proprio ciò farà desistere il concessionario in atto dal chiedere la rescissione, perchè sa che chi ne verrebbe a guadagnare sarebbe un terzo e non lui.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Però questo presuppone una evidente malizia. Così allarghiamo il discorso: si potrebbe arrivare all'ipotesi che più esattorie si mettano d'accordo su un piano regionale per arrivare all'aggio del 7,50 per cento.

Io penso che si possano lasciare le cose come sono. Non è che il Prefetto decida *inaudita parte*. Il Prefetto può avere elementi per consentire o non consentire alla richiesta. Le cose possono essere velate, però non possiamo presumere una posizione di malizia, che ci porterebbe a sconfessare tutto.

BERTOLI. Mi sembra che l'onorevole Sottosegretario abbia in parte risposto alla mia domanda. Però sarebbe meglio approfondire questo fatto, cioè se la facoltà di chiedere la rescissione ammette automaticamente la concessione di quest'ultima. Questo è

il punto. Esiste solo la facoltà di chiedere la rescissione, che l'autorità preposta — che è il Prefetto — può anche non concedere? È previsto questo?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È previsto.

BONACINA. In questo caso ci si espone alla reazione. È chiaro che, quando il Prefetto rinnegasse la rescissione, la tutela nei confronti dell'atto amministrativo del Prefetto è salvaguardia e, nel caso in cui fosse dimostrata dinnanzi al giudice competente l'esistenza di un pregiudizio derivante dal « no » dello stesso Prefetto, si avrebbe la rifusione dei danni.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è obbligatorio per il Prefetto accettare l'istanza di rescissione. Può accettarla o respingerla con atto motivato; dopo di che sorgono nuovi rapporti, tutelabili anche davanti al magistrato.

BERTOLI. Il timore espresso da alcuni colleghi circa il subentro di un terzo estraneo con un aggio maggiore, mi sembra che sia eliminato dal testo dell'ultimo comma dell'articolo 3, che dice: « L'aggio di riscossione per le esattorie comunque conferite per il quinquennio 1969-1973 non potrà superare il 7,50 per cento ».

PRESIDENTE, *relatore*. Mi permetto di osservare che la clausola contenuta all'articolo 3 è piuttosto lata. Gli esattori i quali ritengono di non poter gestire l'esattoria con l'aggio in misura ridotta, hanno facoltà di chiedere la rescissione del contratto; cioè colui che chiede di rinunciare, deve dimostrare, con conti che debbono essere riconosciuti validi, che col nuovo aggio ridotto la gestione non è più economicamente utile. Deve dunque essere data una prova. Se l'esattore dà questa prova, il Prefetto non può, a mio giudizio, negare la rescissione del contratto; se invece tale prova non viene data, il Prefetto ha titolo per negare di dar corso alla rinuncia. Vi è però da tener presente che siamo in una zona piuttosto

limitata, che va dal 6,72 per cento al 7,50 per cento e, in secondo luogo, che la richiama di rinuncia, soprattutto per queste aziende che sono in gran parte a carattere familiare, è psicologicamente un atto gravissimo, perchè vuol dire buttarsi fuori dall'attività nella quale questa gente ha operato, e anche in caso di riconferma dà luogo ad un onere, per nuove intestazioni di partite, cauzione, eccetera; per cui, escluso il caso di colui che ha già disertato il campo, non credo che nel margine fra il 6,72 per cento e il 7,50 per cento possa inserirsi un gruppo di persone per attuare una speculazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso che a coloro che hanno fatto il contratto in definitiva si offrano ora condizioni migliori di quelle accettate al momento della stipula, dato che alla fine del primo quinquennio si sarebbe dovuto scendere nella misura dell'aggio. Invece, rispetto al contratto iniziale, si realizza una condizione di favore, perchè l'aggio viene portato al 7,50 per cento, mentre gli interessati avevano già accettato, per il secondo quinquennio, quello del 6,72 per cento. Quindi le condizioni sono migliori.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge dei deputati Rossi Paolo ed altri: « Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio » (2445) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rossi Paolo, Ferri Mauro e Silvestri: « Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R , *relatore*. Con la legge 29 maggio 1967, n. 402, furono stabilite le norme integrative e di attuazione per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio. Senonchè a parere del Ministero di grazia e giustizia, che esercita l'alta vigilanza nella materia, è stato rilevato che questa legge non contiene norme che disciplinino l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine.

Con il disegno di legge al nostro esame — che è già stato approvato dalla Camera — si stabiliscono, appunto, queste norme sia per quanto riguarda i ricorsi relativi alla mancata iscrizione, sia per quanto riguarda l'elezione e il funzionamento dell'Ordine. In pratica queste norme integrative sono, vorrei dire, norme regolamentari per il funzionamento dell'Ordine stesso.

Per questi motivi il relatore ritiene che non ci sia altro da dire per cui propone di passare all'esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Do la parola all'onorevole rappresentante del Governo non avendo nessuno domandato la parola.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Tesoro non ha osservazioni da fare in merito al provvedimento in discussione; i motivi che lo hanno proposto sono stati chiaramente indicati dal relatore

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

e, pertanto, il Governo ne chiede l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

*Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale.*

L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le decisioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonchè in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.

In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale il ricorso al Consiglio nazionale ha effetto sospensivo ».

(È approvato).

#### Art. 2.

*Annullamento delle elezioni del Consiglio dell'Ordine - Sostituzione.*

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio dell'Ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione a norma dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1967, n. 402.

(È approvato).

#### Art. 3.

*Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'Ordine.*

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a darne imme-

diata comunicazione al Consiglio stesso, al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del tesoro.

Il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro del tesoro provvedono a norma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1967, numero 402.

(È approvato).

#### Art. 4.

*Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale.*

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli suoi membri provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro del tesoro i quali invitano il Presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro del tesoro provvedono di concerto, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro la elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.

(È approvato).

#### Art. 5.

*Regolamento di procedura avanti al Consiglio nazionale.*

Il Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso.

(È approvato).

#### Art. 6.

*Ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale.*

Le decisioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati nel termine peren-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

torio di trenta giorni dalla notificazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata dall'interessato davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il Collegio giudicante è integrato da due agenti di cambio. Per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un Ordine degli agenti di cambio e per ciascuna corte di appello, ogni biennio sono nominati, a norma dell'articolo 10, n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro agenti di cambio, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi degli Ordini aventi sede nel distretto.

Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

(È approvato).

#### Art. 7.

##### *Commissione straordinaria.*

È istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione straordinaria con l'incarico di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio in carica in ogni Borsa e di indire le elezioni dei Consigli degli Ordini e del Consiglio nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro, ed è composta di cinque agenti di cambio in carica, con una anzianità di nomina non inferiore a 4 anni.

(È approvato).

#### Art. 8.

##### *Domanda di iscrizione nell'albo.*

Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, nel termine di giorni trenta da detta

data, presentare alla Commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'albo redatta in carta da bollo e corredata dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio competente, attestante il possesso della qualifica di agente di cambio in carica, nonché dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa.

(È approvato).

#### Art. 9.

##### *Adempimenti della Commissione.*

La Commissione straordinaria, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo forma, per ciascuno degli Ordini di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, numero 402, gli albi professionali, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con la rispettiva anzianità di nomina.

Ultimate le operazioni relative alla formazione degli albi professionali, la Commissione straordinaria provvede immediatamente a convocare, fissandone la data, le assemblee degli iscritti nell'albo di ciascun Ordine per l'elezione dei rispettivi Consigli e del Consiglio nazionale, ed a tal fine:

1) trasmette ad ogni iscritto nell'albo — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — il relativo avviso di convocazione contenente le indicazioni in cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 29 maggio 1967, n. 402.

Tale avviso dovrà pervenire agli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni;

2) provvede alla nomina, per ciascun Ordine, del Presidente dell'assemblea elettorale e di due scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nel rispettivo albo.

(È approvato).

#### Art. 10.

##### *Norme regolatrici delle prime elezioni.*

Nelle prime elezioni dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 15

della legge 29 maggio 1967, n. 402, in quanto applicabili.

(È approvato).

Art. 11.

*Adempimenti del Presidente  
dell'assemblea elettorale.*

Il Presidente dell'assemblea cura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, provvede allo scrutinio delle schede di votazione, accerta il risultato delle elezioni e dà immediata comunicazione alla Commissione straordinaria dei nominativi degli eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale.

(È approvato).

Art. 12.

*Proclamazione degli eletti  
e convocazione dei primi Consigli.*

La Commissione straordinaria, sulla base delle comunicazioni ricevute dai Presidenti delle assemblee elettorali, verificata l'osservanza delle norme di legge, provvede alla proclamazione degli eletti a componenti dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio nazionale; trasmette, entro cinque giorni, al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, al più anziano di età, l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio nazionale ai fini della loro costituzione e della elezione delle cariche.

(È approvato).

R O D A . Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo disegno di legge. Infatti già nella prima legislatura ebbi ad occuparmi di questo problema che, specialmente allora, era scottante e rientrava un po' anche nella promessa di modificare il regime delle Borse italiane. Questo mio dire suona come un campanello di rimembranze tristi e passate, perchè si riferisce alle promesse del Governo di allora: noi abbiamo un sistema di Borse che è il peggiore del mondo. Certo non posso

riferirmi a Borse di Paesi dove — e lo dico senza malizia — questo tipo di strutturazione non esiste. Comunque io voglio parlare delle funzionalità degli agenti di cambio, delle interferenze che gli agenti di cambio possono e non debbono avere nella Borsa, direttamente o indirettamente; tutto ciò ha un nesso logico, perchè non si può parlare di riforma delle Borse, senza parlare della riforma di un istituto, che è il corollario della riforma stessa e, nella fattispecie, è la riforma anche di coloro che guidano le Borse, di coloro che esprimono la funzionalità delle Borse. Ecco un motivo, dunque, per cui non posso che esprimere il mio voto sospensivo, perchè da allora ad oggi io non ho saputo più niente di questa promessa riforma della professione degli agenti di cambio; e avrei amato dalla cortese e acuta intelligenza del senatore Maier, che il relatore, anzichè presentarci per l'approvazione un disegno di legge così, *ex abrupto*, riferendosi alla lettura degli articoli del disegno di legge, facesse una relazione ...

P R E S I D E N T E . Senatore Roda, il relatore, collega Maier, ha già svolto una chiara relazione rifacendosi ai precedenti del disegno di legge e ai voti che l'hanno ispirato; d'altronde io, prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, ricordo benissimo di aver chiesto se qualcuno aveva intenzione di intervenire nella discussione generale: nessuno ha manifestato questo desiderio. Perciò le ricordo che qui siamo in sede di dichiarazione di voto.

R O D A . Con tutto il dovere di umiltà che debbo a miei illustri colleghi e pur sapendo di essere meno onniscente degli altri, tuttavia credo che un provvedimento del genere, che presenta una infinità di sfumature, non possa essere affrontato così senza un'ampia e diffusa relazione. Non ne faccio colpa, ovviamente, al collega Maier.

P R E S I D E N T E . Le ripeto che qui siamo in sede di dichiarazione di voto e quindi lei deve e può esprimere soltanto perchè dà il suo « sì » o il suo « no » al disegno di legge; altro non possiamo fare.



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)155<sup>a</sup> SEDUTA (29 novembre 1967)

R O D A . Chiedo scusa per le vie tortuose che ho preso, ma io sono giunto a queste considerazioni.

Io non mi posso pronunciare nè per il « sì » nè per il « no », perchè, pur essendomi occupato della materia anni orsono, non sono a conoscenza di ciò che forma oggetto del provvedimento di cui ci stiamo occupando in questo momento e che non è stato illustrato neppure attraverso una relazione sommaria.

P R E S I D E N T E . La breve relazione del collega Maier è integrativa della relazione scritta del proponente del disegno di legge e di quella fatta da un collega deputato per illustrare il provvedimento dinanzi all'altro ramo del Parlamento, che in teoria tutti noi dovremmo già conoscere. Nessuno dei colleghi qui presenti ha chiesto di parlare dopo che il senatore Maier ha succintamente riferito sul provvedimento: è evidente che la sua relazione è stata ritenuta sufficiente e quindi accolta dalla Commissione.

Allora, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri: « Integrazione dell'articolo 26 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, relativo al trattamento delle merci abbandonate » (1697)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale, Torelli e Rosati: « Integrazione dell'articolo 26 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, relativo al trattamento delle merci abbandonate ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

All'articolo 26 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica

4 febbraio 1955, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

« Analogamente l'Intendente di finanza, su indicazione della dogana, può disporre che agli Enti di pubblica beneficenza ed assistenza siano ceduti gratuitamente i piccoli quantitativi di generi abbandonati alla dogana da frontalieri, transitanti, marittimi, equipaggi di aerei, eccetera, in tutti i casi nei quali non sia possibile e conveniente sperimentare la procedura di vendita ».

B O N A C I N A , *relatore* La proposta è fondata. Ai posti doganali di frontiera si accumulano piccoli quantitativi di merci di vario genere che, per diversi motivi, vengono abbandonate e dovrebbero essere alienate secondo il sistema previsto dall'articolo 26 della legge doganale n. 1424 del 1940, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Però il procedimento di alienazione si presenta molte volte troppo complesso rispetto all'entità e al valore delle merci, per cui non viene nemmeno tentato, con la conseguenza che le merci stesse finiscono per deteriorarsi.

Con l'articolo a noi sottoposto si propone in tutti i casi nei quali non sia possibile e conveniente (abbiamo quindi il concorso delle due circostanze: la impossibilità e la non convenienza) sperimentare la procedura di vendita dei piccoli quantitativi di generi abbandonati alla dogana, può essere disposta da parte dell'intendente di finanza, su indicazione della dogana, la cessione gratuita agli enti di beneficenza ed assistenza.

Sulla sostanza della norma sono d'accordo. Ho una sola riserva, che riguarda la genericità della indicazione: « enti di pubblica beneficenza ed assistenza ».

Io avevo in animo, tenuto conto della funzione e soprattutto delle condizioni finanziarie (che poi si riflettono su quelle già abbastanza pesanti degli enti locali) degli enti comunali di assistenza, di proporre un formale emendamento, nel senso di sostituire alla dizione: « enti di pubblica assistenza e beneficenza » la dizione: « enti comunali di assistenza ». Senonchè, avendo approfondito la legislazione sulla materia, ho visto che in essa ricorre sempre il riferimento ge-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)155<sup>a</sup> SEDUTA (29 novembre 1967)

nerico agli enti di beneficenza ed assistenza. Si tratterebbe, quindi, per una questione in fin dei conti non rilevante dal punto di vista quantitativo, di avviarci ad una modificazione di tutto il sistema, cosa che avrebbe dei pro ma anche dei contro.

Ecco il motivo per cui sottoporrei alla Commissione, con l'idea di approvare il disegno di legge, un ordine del giorno del seguente tenore:

« La 5<sup>a</sup> Commissione, approvando il disegno di legge n. 1697, invita il Governo a destinare preferenzialmente le merci abbandonate e contemplate dal provvedimento agli enti comunali di assistenza che ne facciano richiesta ».

**R O D A .** Avrei anche io delle riserve.

Il principio di destinare a beneficenza tempestivamente, senza aspettare che si deteriorino, le merci abbandonate alle dogane, è senz'altro commendevole. Ma è l'applicazione del principio che mi lascia perplesso. Io avrei preferito che nel formulare la norma si fosse usata una dizione un po' meno generica di quella che si legge nell'articolo unico. Mi riferisco alle parole: « nei casi nei quali non sia possibile e conveniente sperimentare la procedura di vendita ». Qui si prevede la concomitanza di due condizioni: la impossibilità e la convenienza. Dovrà esserci quindi qualcheduno che stabilisca la esistenza di tali condizioni. Questo qualcheduno avrà dal Ministero competente delle indicazioni generiche per la configurazione della possibilità o meno e della convenienza o meno della vendita? Questa la mia prima riserva.

Una seconda riserva riguarda il valore di un eventuale voto espresso dalla Commissione finanze e tesoro nel senso indicato dal relatore. Sappiamo benissimo, per un'esperienza più che decennale, quale efficacia abbiano gli ordini del giorno. Specificare a favore di quali enti dovrebbero essere destinati i prodotti in questione sarebbe un passo in avanti nella definizione di questa materia.

Concludo dichiarando che, pur con queste riserve, sono favorevole al disegno di legge.

**B O N A C I N A , relatore.** Sulla prima questione posta dal collega Roda vorrei osservare che gli intendenti di finanza, proprio per effetto del decentramento, hanno già avuto determinate attribuzioni; credo non sia il caso in questo momento di fare un passo indietro stabilendo che il Ministero ogni volta dia una sua autorizzazione.

Quanto alla seconda questione relativa all'ordine del giorno, penso che potremmo risolverla tramutando il contenuto dell'ordine del giorno medesimo in un emendamento aggiuntivo, che potrebbe suonare così: « Tuttavia i prodotti sono destinati preferenzialmente agli enti comunali di assistenza che ne facciano richiesta ». In questo modo noi solleciteremo gli enti comunali ad intervenire. Senza prevedere l'obbligatorietà della destinazione agli enti comunali di assistenza, stabiliremo il principio della preferenza nella destinazione.

**T R A B U C C H I .** Sarebbe bene precisare il concetto della gratuità, formulando l'emendamento in questo modo: « che siano ceduti gratuitamente ad enti di pubblica assistenza e beneficenza, con preferenza agli enti comunali di assistenza, i piccoli quantitativi », eccetera.

**P R E S I D E N T E .** Sentiamo il pensiero del rappresentante del Governo.

**V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze.** Vorrei far osservare ai colleghi, che nella locuzione: « enti di pubblica beneficenza ed assistenza » sono compresi anche gli enti comunali di assistenza. Se la Commissione vuole precisare che deve esservi una preferenza per gli enti comunali di assistenza rispetto agli altri è libera di farlo. Io ritengo, per l'esperienza che ho, che, trattandosi in generale di prodotti quali formaggio, cioccolato, caffè, i quali dovrebbero essere consumati quasi subito perchè sono soggetti ad avaria, essi interessano gli enti che hanno delle convivenze, che gestiscono mense. La preferenza sostanziale quindi sarà dell'ente che si farà avanti. La parola « preferenza » non significa « esclusione » questo deve essere chiaro.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

**PRESIDENTE**. Ma se c'è una richiesta, dovrà essere soddisfatta.

**RODA**. Anche perchè gli ECA, se non usano i prodotti potranno, valendosi della preferenza, ritirarli e venderli agli altri istituti.

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, bisogna precisare che i prodotti devono essere utilizzati in proprio: non se ne può fare oggetto di compra-vendita.

**BONACINA**, *relatore*. Direi di evitare accenni innovativi.

**BOSSO**. La cosa non potrebbe essere limitata ai generi alimentari e deperibili?

**BONACINA**, *relatore*. Vorrei che ci ricordassimo che stiamo legiferando, per cui non possiamo « spaccare il capello in quattro ». Lasciamo che il Governo definisca i particolari; noi preoccupiamoci di fissare i principi generali.

Ora, come si legge anche nella relazione, generalmente si tratta di prodotti alimentari, anche se può, qualche volta, trattarsi di prodotti non alimentari.

Per quanto concerne la destinazione, se diciamo che questi quantitativi di generi abbandonati debbono essere usati in proprio, lo dobbiamo dire per tutti gli altri casi contemplati dalla legge in questa materia, cioè tutte le volte che la legge dà facoltà all'Intendente di finanza di disporre gratuitamente dei beni, anzichè procedere alla loro vendita.

Pertanto io direi che, anche in questo caso, il Ministero delle finanze, mediante circolari ed istruzioni, può invitare i suoi dipendenti, ai quali spetta tale potere, di esercitarlo a certe condizioni. Con legge, invece, diciamo le cose sulle quali mi pare vi sia un accordo sulla base della proposta correttiva fatta dal senatore Trabucchi.

**PRESIDENTE**. Resta stabilito, allora, che con la presentazione dell'emendamento, viene ritirato l'ordine del giorno.

Il capoverso dell'articolo unico, con l'emendamento proposto, risulta così formulato: « Analogamente l'Intendente di finanza, su indicazione della dogana, può disporre che siano ceduti ad Enti pubblici di beneficenza ed assistenza e, preferenzialmente, agli Enti comunali di assistenza che ne facciano richiesta, i piccoli quantitativi », eccetera.

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Manca un avverbio molto importante, cioè il « gratuitamente ». Io direi, inoltre, di specificare « per uso proprio ».

**BONACINA**, *relatore*. Direi, allora, di adoperare la stessa formulazione usata dalla legge. La seconda parte dell'articolo unico, pertanto, dovrebbe essere così formulato:

« Analogamente l'Intendente di finanza, su indicazione della dogana, può disporre che siano ceduti gratuitamente ad Enti pubblici di beneficenza ed assistenza e, preferenzialmente, agli Enti comunali di assistenza che ne facciano richiesta, con l'obbligo di destinarli unicamente e direttamente a detti scopi, i piccoli quantitativi di generi abbandonati alla dogana da frontalieri, transitanti, marittimi, equipaggi di aerei, eccetera, in tutti i casi nei quali non sia possibile e conveniente sperimentare la procedura di vendita ».

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto concerne quest'ultima parte, sarebbe opportuno modificare la « e » in « o ».

**BONACINA**, *relatore*. Non sono d'accordo su tale modificazione perchè mi sembra necessario che vi sia il concorso delle due circostanze. Nel caso in cui tale concorrenza venga mantenuta, nulla vieta che il Ministero delle finanze, nel dare le istruzioni relative all'applicazione della legge, gradui la concorrenza dei due caratteri.

**PRESIDENTE**. Desidero farle presente, senatore Bonacina, che l'Intendente di finanza, quando deve decidere, fa un ver-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

155ª SEDUTA (29 novembre 1967)

bale e si assume la responsabilità di quello che fa. Inoltre, non vedo quale utilità si possa ricavare dalla vendita, quando la spesa è superiore al ricavo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non dimentichiamo, poi, che si tratta sempre di piccoli quantitativi di generi abbandonati.

BONACINA, *relatore*. D'accordo; non insisto sulla mia obiezione, anche perchè, avendo vincolato la destinazione, si può essere abbastanza tranquilli.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è poi da far presente questo. L'articolo unico parla di piccoli quantitativi di generi abbandonati. Ora, che cosa si intende per « generi abbandonati »? Quelli eccedenti il limite consentito, lasciati alla frontiera come se fossero stati dimenticati. Ma ci sono anche i pacchetti o i pezzi sciolti che non sono abbandonati, ma sono confiscati o sequestrati. Ora, ci può essere il pignolo che dice: questo lo diamo perchè è abbandonato, questo no perchè è confiscato. Suggestisce allora la Direzione delle dogane di aggiungere un comma nel quale si stabilisce: « Le disposizioni di cui ai precedenti commi quinto, sesto e settimo si applicano anche alle vendite relative a merci confiscate o sequestrate ai sensi degli articoli 116 e 140, della legge n. 1424 ». Si tratta di vedere che cosa dicono questi articoli. Noi potremmo anche dire, senza aggiungere il comma: « i piccoli quantitativi di generi abbandonati, sequestrati o confiscati ». Ma dovremmo parificare, per la merce che si accumula alle dogane, la qualifica di abbandono a quella di sequestro o di confisca, altrimenti la portata del primo comma diventerebbe insignificante, perchè su 50 pacchetti che vengono fermati alla dogana due o tre potranno essere abbandonati e gli altri confiscati.

BONACINA, *relatore*. Avrei qualche riserva su questa proposta.

L'articolo 26 della legge n. 1424 dice: « La ricognizione da parte della dogana delle merci abbandonate deve essere fatta in assenza

del proprietario con l'intervento del pretore del mandamento e la vendita con le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione di questa legge ». Poi c'è tutto il resto. Quindi, noi abbiamo una specifica disciplina per una categoria di merci, che non sono le sequestrate o confiscate, ma le abbandonate. Va tenuto presente pertanto che con questa norma noi innoveremmo non già il limitato settore cui si riferisce il disegno di legge, ma i vari settori nel complesso. Io direi che il Ministero delle finanze farebbe molto bene, se ha questo problema, a porlo nei suoi termini organici.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico nel testo modificato secondo le proposte del Governo e del senatore Bonacina, e del quale do lettura:

All'articolo 26 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

« Analogamente l'Intendente di finanza, su indicazione della dogana, può disporre che siano ceduti gratuitamente ad Enti di pubblica beneficenza ed assistenza, con preferenza agli Enti comunali di assistenza che ne facciano richiesta, con l'obbligo di destinarli unicamente e direttamente a detti scopi, i piccoli quantitativi di generi abbandonati alla dogana da frontalieri, transitanti, marittimi, equipaggi di aerei, eccetera, in tutti i casi nei quali non sia possibile e conveniente sperimentare la procedura di vendita ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari